



PROCURA DELLA REPUBBLICA
presso il Tribunale di Cuneo

LEGGE 24 APRILE 2026 N.54 DI CONVERSIONE DEL DECRETO LEGGE 24 FEBBRAIO 2026, N. 23, recante *“Disposizioni urgenti in materia di sicurezza pubblica, di attività di indagine dell'autorità giudiziaria in presenza di cause di giustificazione, di funzionalità delle forze di polizia e del Ministero dell'interno, nonché di immigrazione e protezione internazionale”*

linee guida e direttive

Con la legge 24 aprile 2026, n. 54, entrata in vigore il 25 aprile 2026, il Parlamento ha convertito, con modificazioni, il Decreto-legge 24 febbraio 2026 n. 23, recante *“Disposizioni urgenti in materia di sicurezza pubblica, di attività di indagine dell'autorità giudiziaria in presenza di cause di giustificazione, di funzionalità delle forze di polizia e del Ministero dell'interno, nonché di immigrazione e protezione internazionale”*.

In sede di conversione, si sono introdotte alcune rilevanti modificazioni rispetto al testo originario del Decreto-legge, ridisegnando in più punti il perimetro dell'illecito penale e il relativo regime sanzionatorio.

E', pertanto, necessario volgere l'attenzione sulle modifiche dell'originario testo normativo che interessano direttamente questo Ufficio, quanto alle norme non modificate rimandando alle già formulate *“Prime osservazioni e linee guida”* del 6.3.2026 (per l'Ufficio) e alle *“Direttive”* del 12.3.2026 (per la polizia giudiziaria).

§§§

1. Disposizioni in materia di attività d'indagine in presenza di cause di giustificazione e disposizioni sul modello per l'annotazione preliminare del nome della persona cui è attribuito il fatto in presenza di una causa di giustificazione.

Si tratta di disposizioni invariate e, dunque, è qui da richiamare quanto già annotato al proposito nei provvedimenti del 6 marzo (per l'Ufficio) e del 12 marzo 2026 (per la polizia giudiziaria).

L'art.13 del D.L. 24.2.2026 n.23 prevedeva che, entro sessanta giorni dall'entrata in vigore, con Decreto ministeriale *“il registro di cui all'articolo 335 del codice di procedura penale è adeguato con l'introduzione di un apposito modello per le annotazioni preliminari ai sensi del comma 1-bis.1 del medesimo articolo”*.

Si tratta del modello su cui il p.m. deve procedere all'annotazione preliminare del nome della persona cui è attribuito il fatto quando ***“appare evidente”*** che sia stato compiuto in presenza di una causa di giustificazione.

Successivamente, sul Bollettino Ufficiale del 30 aprile scorso è stato pubblicato il Decreto ministeriale 22 aprile 2026 che, adempiendo la previsione citata, dispone che

“1. Per i procedimenti di cui all'articolo 335, comma 1-bis.1, del codice di procedura penale è approvato il modello allegato al presente decreto:

Modello 45-bis - Registro delle annotazioni preliminari del nome della persona cui il fatto è attribuito in presenza di una causa di giustificazione.

2. Il registro indicato al comma 1 è tenuto presso le Procure della Repubblica presso i Tribunali.

3. Per quanto non previsto dal presente decreto, si osservano le disposizioni del decreto ministeriale 30 settembre 1989, n. 334, e successive modificazioni” (art.1)

“È autorizzata la tenuta in forma cartacea, secondo il modello allegato al presente decreto, del registro indicato nell’articolo 1, comma 1, sino alla predisposizione dei relativi modelli informatizzati” (art.2).

Pertanto, con provvedimento dello scorso 4 maggio, si è in adottato, al momento tenendolo in forma cartacea e secondo il modello allegato al Decreto ministeriale, il Registro Mod.45-bis, sul quale il p.m. procederà all’annotazione preliminare del nome della persona cui è attribuito il fatto quando “appare evidente” che sia stato compiuto in presenza di una causa di giustificazione.

Relativamente alle indicazioni suggerite per procedere alle annotazioni sul nuovo Registro Mod.45-bis, si richiama quanto rilevato il 6 marzo scorso, redigendo le “*Prime osservazioni e linee guida*” sulle disposizioni di cui al D.L. n.23/2026:

“L’art. 12 introduce il **comma 1-bis.1. nel corpo dell’art. 335 c.p.p.** con cui si dispone che il nome dell’autore di un fatto determinato e riconducibile in ipotesi a una fattispecie criminosa non sia più iscritto nel registro delle notizie di reato (come previsto dall’art. 335, c.1 bis), né che venga iscritto in uno degli altri modelli attualmente in uso, quando “*appare evidente*” che il fatto sia stato compiuto in presenza di una causa di giustificazione.

In questo caso, il p.m. procederà all’annotazione preliminare del nome della persona cui è attribuito il fatto in un nuovo, separato modello/registro *ad hoc*.

La norma aggiunge che “*in tal caso, non si applica la disposizione di cui al comma 1-bis*”, così chiarendo che l’annotazione preliminare non si affianca, ma **sostituisce** l’iscrizione del nominativo nel registro delle notizie di reato.

Rilevano, inoltre, le nuove regole d’indagine che conseguono all’annotazione nel nuovo modello/registro.

E infatti, con il nuovo **art. 335-quinquies c.p.p.** si prevede che alla persona il cui nominativo è iscritto nel nuovo modello/registro e che, tecnicamente, non può essere definita “persona sottoposta ad indagini preliminari”, si applichino “*le disposizioni sui diritti e sulle garanzie della persona sottoposta alle indagini preliminari e ogni altra disposizione ad essa relativa*”.

Al di là delle differenti denominazioni, discende che **la posizione dell’ “annotato” e quella dell’indagato appaiono del tutto sovrapponibili quanto a diritti e garanzia procedurali.**

Inoltre, il **secondo comma** del nuovo **art. 335-quinquies c.p.p.**, detta i termini per la definizione del procedimento aperto dall’iscrizione nel nuovo modello/registro di cui all’art. 335, comma 1-bis.1. c.p.p.

E i termini variano, a seconda che sia o meno necessario procedere al compimento di ulteriori accertamenti dopo l’iscrizione:

- a) se questi “*ulteriori accertamenti*” non sono necessari, coerentemente con il presupposto per cui l’iscrizione nel registro è effettuata quando “*appare evidente*” che ricorra una qualsiasi causa di giustificazione, al p. m. si concede il breve termine di **30 giorni** dall’annotazione nel registro per “*assumere le proprie determinazioni in ordine alla richiesta di archiviazione*”;
- b) qualora, invece, il p.m. ritenga necessari degli accertamenti, viene concesso il termine di **centoventi giorni** dall’annotazione nel registro per effettuarli.
- c) all’esito degli accertamenti, il p.m. ha ulteriori **trenta giorni** per procedere alla richiesta di archiviazione, salvo che proceda con l’iscrizione del nome della persona nel registro delle notizie di reato di cui all’art.335 c.p.p. (vedi *infra*, sub lett.e);
- d) il **passaggio al registro delle notizie di reato** è però obbligatoriamente previsto “**quando si procede ad incidente probatorio**” (art.335 quinquies, c.3 c.p.p.).
- e) inoltre, dalla lettura del c. 4 dell’art.335 quinquies c.p.p. e dal richiamo contenuto nell’ultimo inciso del primo comma, in cui si prevede che il p.m., effettuati gli accertamenti, procede alla richiesta di archiviazione “*ove non abbia provveduto ai sensi dei commi 3 e 4*”, si ritiene che il p.m. possa procedere all’iscrizione nel registro “noti” **anche fuori dalle ipotesi di richiesta di incidente probatorio.**

In questi casi (sia che si proceda con incidente probatorio sia che si iscriva nel registro delle notizie di reato) è previsto che il *dies a quo* del termine di conclusione delle indagini preliminari sia individuato nel giorno in cui è avvenuta l'annotazione preliminare nel registro *ad hoc* di cui all'art.335, c. 1 bis 1. c.p.p.

La disciplina presta il fianco a diverse problematiche interpretative.

La norma prevede che l'annotazione preliminare nel modello/registro *ad hoc* sia da effettuarsi solo "*quando appare evidente che il fatto è stato compiuto in presenza di una causa di giustificazione*"

Il primo problema interpretativo può essere posto in questi termini:

se il p.m. deve procedere all'annotazione nel modello/registro *ad hoc* di cui all'art.335 quinquies in presenza di una causa di giustificazione "evidente", dovrà, al contrario, procedere alla iscrizione nel registro di cui all'art. 335, comma 1-bis, c.p.p. qualora ricorrano in modo "evidente" le **cause di non punibilità in senso stretto** (es. art.384 c.p.p.) o le cosiddette **scusanti** (ossia le cause di esclusione della colpevolezza che incidono sul processo di formazione e manifestazione della volontà del soggetto escludendo che lo stesso possa venire punito pur in presenza di un fatto che rimane penalmente illecito: caso fortuito o forza maggiore di cui all'art.45 c.p.; l'errore di cui all'art. 47 c.p.) ?

Stando al tenore letterale della disposizione di cui all'art.335 quinquies c.p.p., la risposta al quesito dovrebbe essere positiva.

Ma nodi più problematici riguardano:

- quale significato e contenuto attribuire al **concetto di "evidenza"** della sussistenza della causa di giustificazione;
- soprattutto, la decisione da assumere nei casi in cui, pur apparendo evidente che ricorra una **causa di giustificazione**, tuttavia contestualmente emerga il dubbio, fondato su circostanze del fatto fin da subito apprezzabili, della possibile sussistenza, o meno, di un **eccesso colposo** (art.55 c.p.) o magari anche doloso;
- le ipotesi in cui appaia evidente la sussistenza di una **causa di giustificazione putativa** (art.59 c.p.), desumibile dalle circostanze del fatto fin da subito acquisite.

Per rispondere, forse si dovrebbe considerare la *ratio* della nuova disciplina.

In via di prima approssimazione, si può sostenere che l'intento del Legislatore sia quello di richiedere al p.m. una preventiva valutazione sul fatto e sulla **possibilità di procedere immediatamente alla richiesta di archiviazione**, eventualmente all'esito di accertamenti di rapida esecuzione, comunque da definirsi entro 120 giorni dall'annotazione e di esito probabilmente favorevole.

In questo caso, se la valutazione fosse positiva, il p.m. procederà all'annotazione nel modello/registro di cui all'art.335, c.1 bis 1, c.p.p., posto che tale iscrizione appare destinata o all'immediata richiesta d'archiviazione, laddove non sussistano zone d'ombra sul ricorrere della causa di giustificazione, ovvero a svolgere celeri indagini eventualmente necessarie a completare un quadro, già di per sé chiaro fin da subito, che deve condurre all'archiviazione del procedimento.

Se è fondato interpretare in questi termini la *ratio* normativa, deve comunque concludersi che il **modello/registro di cui all'art.335, c.1-bis 1. c.p.p. sarà destinato ad un'applicazione residuale**, collegata a quelle limitate ipotesi in cui, fin dal momento del deposito della notizia di reato, tutti gli elementi acquisiti risultino univoci e inequivoci nel senso della sussistenza della causa di giustificazione, ovvero siano necessari ulteriori accertamenti per rendere definitivamente chiaro un quadro che già dal primo momento deponesse in tale senso.

Qualora, pur apparendo evidente che ricorra una **causa di giustificazione**, contestualmente emerga il dubbio, fondato su circostanze del fatto e apprezzabili fin da subito, della possibile sussistenza, o meno, di un **eccesso colposo** (o anche doloso), si ritiene che si debba procedere all'iscrizione dell'interessato nel registro delle notizie di reato ai sensi dell'art.335, c.1 bis c.p.p.

Infatti, qualora sorga dubbio sulla sussistenza di un eccesso colposo, un'eventuale annotazione nel modello/registro dell'art.335, c.1-bis 1. c.p.p. andrebbe nel senso opposto a quello inteso dalla *ratio* normativa come sopra ricostruita.

Come rilevato, si deve ricorrere all'annotazione preliminare nel modello/registro in questione quando sia chiaro fin da subito che la sorte del procedimento sarà la richiesta di archiviazione in ragione di evidenti cause di giustificazione, ovvero siano necessari accertamenti ma solo al fine di perfezionare un quadro giustificativo già pronosticabile fin dal primo momento.

Nei casi in cui sussista il fondato dubbio, tratto dalle circostanze del fatto, di un eccesso colposo (o anche doloso) essendo necessario svolgere indagini approfondite, l'annotazione nel nuovo modello/registro in luogo della tradizionale iscrizione rappresenterebbe un mero passaggio intermedio poi destinato all'iscrizione nel registro delle notizie di reato.

Al di là della constatazione che, in questi casi, spesso si deve ricorrere ad accertamenti tecnici mediante l'incidente probatorio, scelta che, pertanto, renderebbe obbligatoria l'iscrizione nel registro delle notizie di reato (art.335 quinquies, c.3 c.p.p.).

Quanto rilevato, ovviamente, ha significato soltanto se al momento della valutazione dei fatti di cui alla notizia pervenuta ricorra il fondato dubbio che i limiti previsti dalla causa di giustificazione siano stati oltrepassati colposamente (o dolosamente); posto che l'eccesso potrebbe evidenziarsi solo a seguito degli ulteriori accertamenti destinati, invero, a confermare la sussistenza, già pressoché evidente, della causa di giustificazione. In tale ultimo caso, ad una prima doverosa annotazione nel modello/registro dell'art.335, c.1-bis 1. C.p.p., seguirà un altrettanto doverosa iscrizione nel registro delle notizie di reato.

Quanto alle ipotesi di **causa di giustificazione putativa**, si possono richiamare le osservazioni appena svolte. Anche in questo caso, se il dubbio della causa di giustificazione putativa sia tratto da fondati elementi di fatto immediatamente ricavabili dagli atti pervenuti, si ritiene che il p.m. dovrà procedere all'iscrizione nel registro delle notizie di reato.

E infatti, si prevede l'annotazione nel modello/registro *ad hoc* quando vi sia evidenza "che il fatto è stato commesso *in presenza* di una causa di giustificazione", laddove la disciplina di cui all'art. 59, c.4 c.p. trova applicazione quando una causa di giustificazione non sussista, ma l'agente l'abbia per errore ritenuta sussistente.

Parimenti a quanto prima rilevato, l'iscrizione diretta nel registro delle notizie di reato ha significato soltanto se al momento della valutazione dei fatti di cui alla notizia pervenuta ricorra il fondato dubbio della putatività della causa di giustificazione; posto che tale putatività potrebbe evidenziarsi solo a seguito degli ulteriori accertamenti destinati, invero, a confermare la sussistenza, già pressoché evidente, della causa di giustificazione. In tale ultimo caso, ad una prima doverosa annotazione nel modello/registro dell'art.335, c.1-bis 1. c.p.p., seguirà un altrettanto doverosa iscrizione nel registro delle notizie di reato".

Relativamente alle direttiva/indicazioni alla polizia giudiziaria si può richiamare quanto rilevato nel provvedimento del 12 marzo 2026:

"Poiché l'applicazione della nuova normativa è di stretta competenza del p.m., al quale solo spetta stabilire in quale registro o modello iscrivere la comunicazione trasmessa, qualora il fatto possa, in via generale, essere ricompreso tra le cause di giustificazione (ossia le scriminanti di cui agli artt.50, 51, 52, 53, 54 c.p.) la polizia giudiziaria vorrà:

- trasmettere gli atti, senza procedere ad alcuna valutazione giuridica sul punto;
- adottare ogni atto di iniziativa per una prima ricostruzione del fatto (rilievi di cui all'art.354 c.p.p.; acquisizione di eventuali riprese video da telecamere installate e riprendenti la via pubblica; acquisizioni di riprese video effettuate con apparati smartphone o simili; assunzione di informazioni ove possibile;
- evidenziare nella comunicazione gli elementi fattuali utili alla valutazione del PM, senza proporre qualificazioni giuridiche conclusive".

§§§

2. Le disposizioni in materia di armi.

2.1. Modifica dell'art.4 legge n.110/1975: rimodulazione del nuovo comma ottavo.

Si rimodula il **comma 8** rispetto al testo originario.

Inserito dal D.L. n.23/2026, il comma 8 dell'art.4 legge n.110/1975 prevede un nuovo delitto, punito con la reclusione da sei mesi a tre anni: il porto "**senza giustificato motivo**" di "**strumenti dotati di lama affilata o appuntita eccedente in lunghezza i centimetri otto**".

La legge di conversione **ridefinisce l'oggetto** dei reati di porto in luogo pubblico di strumenti da punta o da taglio, estendendo l'individuazione delle caratteristiche degli strumenti incriminati:

"Chiunque, senza giustificato motivo, porta fuori della propria abitazione o delle appartenenze di essa strumenti dotati di lama affilata o appuntita eccedente in lunghezza i centimetri otto, nonché strumenti con lama pieghevole di lunghezza pari o superiore a centimetri cinque, a un taglio e a punta acuta, muniti di meccanismo di blocco della

lama oppure apribili con una sola mano è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni” (in neretto le aggiunte della legge di conversione).

Poiché è previsto che a questo delitto siano applicabili le aggravanti previste dall'art.4 bis (norma che ha sostituito l'art.699 c.p. e che è stata introdotta dal D.L. 15 settembre 2023, convertito con modifiche in legge 13 novembre 2023, n. 159, cosiddetto Decreto Caivano), si deve tenere in conto che il catalogo delle aggravanti dell'art.4 bis è stato ampliato dalla legge di conversione, comprendendo anche il fatto commesso “*all'interno dei convogli adibiti al trasporto di passeggeri o dei mezzi di pubblico trasporto*” (modifica art.4 bis, c.2 lett c).

Dunque, questo il testo dopo le modifiche:

*“Salvo che il porto d'arma sia previsto come elemento costitutivo o circostanza aggravante specifica per il reato commesso, la pena prevista dal comma 1 è aumentata da un terzo alla metà quando il fatto è commesso: a) da persone travisate o da più persone riunite; b) nei luoghi di cui all'articolo 61, numero 11-ter), del codice penale; c) nelle immediate vicinanze di istituti di credito, uffici postali o sportelli automatici adibiti al prelievo di denaro, parchi e giardini pubblici o aperti al pubblico, stazioni ferroviarie, anche metropolitane, e luoghi destinati alla sosta o alla fermata di mezzi di pubblico trasporto; **nonché all'interno dei convogli adibiti al trasporto di passeggeri o dei mezzi di pubblico trasporto** d) in un luogo in cui vi sia concorso o adunanza di persone ovvero una riunione pubblica.”* (in neretto le aggiunte della legge di conversione)

Come già rilevato, il reato di cui all'art. 4, comma 8 in questione dovrebbe considerarsi norma speciale rispetto al comma 2 del medesimo art. 4.

Oltre a essere un delitto, il porto di strumenti da punta e taglio con lama superiore a otto centimetri è anche sanzionato **in via amministrativa con la sospensione della patente di guida e della licenza di porto d'armi**, che sono applicate discrezionalmente dal Prefetto, anche in via cumulativa tra loro:

“Accertati i fatti di cui all'ottavo comma, gli ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria trasmettono i relativi atti al prefetto del luogo della commessa violazione, il quale può applicare, per un periodo fino ad un anno, una o più delle seguenti sanzioni amministrative accessorie, dandone comunicazione all'autorità giudiziaria competente:

a) sospensione della patente di guida, del certificato di abilitazione professionale per la guida di motoveicoli e del certificato di idoneità alla guida di ciclomotori o divieto di conseguirli;

b) sospensione della licenza di porto d'armi o divieto di conseguirla.

In relazione alle sanzioni di cui al comma precedente, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 75, commi 3, 4, 6, 7, 8, 9 e 12, del decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309”.

2.2. Modifica dell'art.4 bis legge n.110/1975.

Il D.L. era intervenuto sull'art.4 bis, introdotto nella legge n.110/1975 dal “Decreto Caivano” (D.L. n. 123/ 2023, convertito con modifiche nella Legge n. 159/2023)

Intanto, da ricordare che per il Decreto Caivano:

- l'art.4 bis sanziona il porto di armi bianche “proprie” per cui non è ammessa licenza (quanto alle armi bianche “improprie” provvede l'art.4, c.2)
- la fattispecie è un delitto per cui è consentito l'arresto facoltativo (art.381, c.2, lett m-sexies c.p.p.)
- conseguentemente è stato abrogato l'art.699, c.2 c.p.

- si prevedeva un aumento della pena edittale da un terzo alla metà quando il fatto è commesso da persone travisate o da più persone riunite ovvero in determinati luoghi
- riguardo queste aggravanti si è già rilevato che la legge di conversione del D.L. n.23/2026 ne ha ampliato il novero in questi termini “*Salvo che il porto d’arma sia previsto come elemento costitutivo o circostanza aggravante specifica per il reato commesso, la pena prevista dal comma 1 è aumentata da un terzo alla metà quando il fatto è commesso: a) da persone travisate o da più persone riunite; b) nei luoghi di cui all’articolo 61, numero 11-ter), del codice penale; c) nelle immediate vicinanze di istituti di credito, uffici postali o sportelli automatici adibiti al prelievo di denaro, parchi e giardini pubblici o aperti al pubblico, stazioni ferroviarie, anche metropolitane, e luoghi destinati alla sosta o alla fermata di mezzi di pubblico trasporto; **nonché all’interno dei convogli adibiti al trasporto di passeggeri o dei mezzi di pubblico trasporto** d) in un luogo in cui vi sia concorso o adunanza di persone ovvero una riunione pubblica.*” (in neretto le aggiunte della legge di conversione)
- quando, però, il porto “*sia previsto come elemento costitutivo o circostanza aggravante specifica per il reato commesso*”, trova applicazione soltanto tale ultimo reato e non (anche) l’art.4 bis (ad esempio quando l’arma bianca costituisca circostanza aggravante dei reati di furto o di rapina).

Così premesso, occorre ricordare che il D.L. n.23/2026 ha ampliato la portata del delitto di cui all’art.4 bis, estendendo il divieto di porto anche ad altri armi bianche, oltre a quelle per cui non è ammessa la licenza.

A sua volta, la legge di conversione del D.L. n.23/2026 è intervenuta sul reato previsto dal comma 2 dell’art.4 bis, stabilendo che il porto degli “*strumenti con lama pieghevole di lunghezza pari o superiore a centimetri cinque, a un taglio e a punta acuta*”, sia punito nel caso in cui questi strumenti siano “*muniti di meccanismo a scatto, indipendentemente dalla presenza del blocco della lama*”.

Pertanto, il delitto di cui all’art.4 bis legge n.110/1975 riguarda il porto

- di “*un’arma per cui non è ammessa la licenza*” comprendendo anche gli “*strumenti con lama a due tagli e a punta acuta*” (comma 1)
- nonché di “*strumenti con lama pieghevole di lunghezza pari o superiore a centimetri cinque, a un taglio e a punta acuta, muniti di meccanismo a scatto, indipendentemente dalla presenza del blocco della lama, nonché strumenti dotati di lama affilata o appuntita del tipo “a farfalla” oppure camuffati da altri strumenti od occultati in altri oggetti*” (comma 2).

La legge di conversione del D.L. n.23/2026 ha nuovamente mutato la rubrica dell’art.4 bis in questi termini: «*Porto di armi per cui non è ammessa licenza e di particolari strumenti da punta e taglio*».

Resta a rilevarsi che l’elenco delle armi bianche proprie e improprie il cui porto è sanzionato comporta che il delitto sarà configurabile solo quando lo “strumento” possa rientrare all’interno dell’elencazione che ha **carattere tassativo**, con probabili difficoltà valutative.

Necessariamente, si rimodula il secondo comma dell’art.4 bis, prevedendo che quando il porto degli strumenti elencati costituisca elemento costitutivo o circostanza aggravante di altro reato, solo quest’ultimo troverà applicazione.

Come già rilevato nei precedenti commenti, la novella legislativa ha introdotto, inoltre, altri due commi nell'art.4 bis:

- il comma 2 bis che, al pari di quanto stabilito per l'art.4, c.8 prevede le sanzioni amministrative (anche se per *lapsus calami* richiama i commi 9 e 10 dell'art.4)
- il comma 2 ter che, in caso di condanna, prevede la confisca obbligatoria degli strumenti (del resto già applicabile ex art.240,c.1 n.2 c.p.)

Con l'introduzione delle armi bianche improprie nell'art.4 bis potrebbero emergere problemi di compatibilità con l'art.4, comma 8.

Infatti, l'art.4, c.8 sanziona il porto "*senza giustificato motivo*" di "*strumenti dotati di lama affilata o appuntita eccedente in lunghezza i centimetri otto*" e, tra questi, potrebbero comprendersi quelli che presentino una lama a due tagli ovvero quelli con le caratteristiche di cui all'elenco contenuto nell'art. 4-bis, c.1.

Appare, però, ragionevole ritenere una preminenza dell'art.4 bis, c.1 e una residualità dell'art.4, c.8.

In conclusione, mentre prima il porto non consentito delle armi bianche era sanzionato dall'art.4 bis in caso di armi bianche "proprie" e dall'art.4 in caso di armi bianche "improprie", con l'avvento del D.L. n.23/2026 e la legge di conversione il porto abusivo di armi bianche proprie e improprie è ripartito su **tre disposizioni incriminatrici** della legge n.110/1975:

a. **art.4 bis,**

- per le armi per cui non è ammessa la licenza comprendendo anche gli "*strumenti con lama a due tagli e a punta acuta*" (comma 1)
- per gli "*strumenti con lama pieghevole di lunghezza pari o superiore a centimetri cinque, a un taglio e a punta acuta, muniti di meccanismo a scatto, indipendentemente dalla presenza del blocco della lama*" (comma 2)
- per gli "*strumenti dotati di lama affilata o appuntita del tipo "a farfalla" oppure camuffati da altri strumenti od occultati in altri oggetti*" (comma 2)

b. **art.4, c.8**

- per gli "*strumenti dotati di lama affilata o appuntita eccedente in lunghezza i centimetri otto*"
- per gli "*strumenti con lama pieghevole di lunghezza pari o superiore a centimetri cinque, a un taglio e a punta acuta, muniti di meccanismo di blocco della lama oppure apribili con una sola mano*"

c. **art. 4, commi 2 e 3**

in caso di armi da punta e taglio con lama singola di lunghezza pari o inferiore agli 8 centimetri e non riconducibili all'elenco dell'art. 4-bis, comma 1.

Indicazioni alla polizia giudiziaria.

A fronte di questo variegato nuovo quadro normativo, la polizia giudiziaria dovrà porre particolare attenzione:

a) all'identificazione degli strumenti e delle loro caratteristiche

Sarà necessario misurare con precisione la lunghezza della lama, evidenziando se supera gli 8 cm (per l'art. 4 L. 110/1975) o i 5 cm con apertura assistita (per l'art. 4-bis);

- a verificare la presenza di **blocco lama, meccanismo a scatto, apertura con una mano**, elementi ora rilevanti ai fini della qualificazione del reato;

- a individuare eventuali strumenti **camuffati** o **occultati** (penna-lama, carte di credito affilate ecc.).

b) alla documentazione del giustificato motivo o meno del porto

Sarà necessario sempre annotare:

- luogo, orario e circostanze del controllo;
- dichiarazioni dell'interessato sul motivo del porto;
- elementi favorevoli o sfavorevoli quanto all'essere giustificato, o meno, il porto

c) a trasmettere gli atti al Prefetto

Oltre all'inoltro al PM, è **obbligatoria la trasmissione degli atti al Prefetto**, poiché

questi può applicare:

- la sospensione patente, CIG o CAP;
- la sospensione o divieto di rilascio del porto d'armi

§§§

3. Modifiche al codice penale e al codice di procedura penale in materia di lesioni personali in danno del personale scolastico ed educativo, nonché del personale che svolge attività di prevenzione e accertamento delle infrazioni nell'ambito dei servizi di trasporto pubblico. Procedibilità d'ufficio.

La legge di conversione del D.L.:

1. modifica il secondo comma dell'art.582 c.p., prevedendo la procedibilità di ufficio per le ipotesi di cui all'art.583 quater, c.3 c.p.

2. modifica la rubrica dell'art.583 quater c.p.« *Lesioni personali a un ufficiale o agente di polizia giudiziaria o di pubblica sicurezza nell'atto o a causa dell'adempimento delle funzioni, a personale scolastico o educativo, a personale esercente una professione sanitaria o socio-sanitaria e a chiunque svolga attività ausiliarie a essa funzionali, nonché a personale che svolge attività di prevenzione o accertamento delle infrazioni nell'ambito dei servizi di trasporto pubblico o agli arbitri e agli altri soggetti che assicurano la regolarità tecnica delle manifestazioni sportive* ».

3. nel comma 2 dell'articolo in esame sostituisce le parole "Nell'ipotesi di lesioni cagionate al» con le seguenti: «Nell'ipotesi di lesioni personali cagionate a un dirigente scolastico o a un membro del personale docente, educativo, amministrativo, tecnico o ausiliario della scuola, ovvero a personale esercente una professione sanitaria o socio-sanitaria nell'esercizio o a causa delle funzioni o del servizio, nonché a chiunque svolga attività ausiliarie di cura, assistenza sanitaria o soccorso, funzionali allo svolgimento di dette professioni e servizi di sicurezza complementare in conformità alla legislazione vigente, nell'esercizio o a causa di tali attività, si applica la reclusione da due a cinque anni. In caso di lesioni personali gravi o gravissime si applicano le pene di cui al comma primo, secondo periodo».

4. inoltre, inserisce un terzo comma:

"Nelle ipotesi di lesioni cagionate al personale che svolge, a bordo dei mezzi adibiti al trasporto di passeggeri ovvero nelle aree delle infrastrutture destinate al medesimo servizio, attività di prevenzione o accertamento delle infrazioni alle norme relative alla regolarità e alla sicurezza dei servizi di trasporto pubblico, nell'esercizio o a causa di tali attività, si applicano le pene di cui al primo comma".

5. infine, nell'art. 380, c. 2 c.p.p. riscrive la lett.a-ter in questi termini:

«a -ter) delitto di lesioni personali previsto dall'articolo 583 -quater , secondo e terzo comma, del codice penale”.

Pertanto, il reato di lesioni di cui all'art.582 c.p. in danno di tutte le categorie indicate nell'art.583 quater, secondo comma, primo periodo e terzo comma c.p. sono procedibili d'ufficio e l'arresto in flagranza è obbligatorio.

§§§

4. Art.624 bis c.p.: furto con destrezza in casi particolari; nuova figura autonoma di reato.

Con la legge di conversione del D.L., si prevede espressamente che i casi particolari di furto con destrezza inseriti nell'art.624 bis, c.2 c.p. costituiscano un'ipotesi autonoma di reato, anche andando a modificare la rubrica dell'articolo.

Di seguito la nuova norma.

Art.624 bis c.p. “Furto in abitazione, furto con strappo e furto con destrezza in casi particolari”

Chiunque si impossessa della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, al fine di trarne profitto per sé o per altri, mediante introduzione in un edificio o in altro luogo destinato in tutto o in parte a privata dimora o nelle pertinenze di essa, è punito con la reclusione da quattro a sette anni e con la multa da euro 927 a euro 1.500.

*Alla stessa pena di cui al primo comma soggiace chi si impossessa della cosa mobile altrui, sottraendola a chi la detiene, al fine di trarne profitto per sé o per altri, strappandola di mano o di dosso alla persona. **La medesima pena si applica altresì a chi, per lo stesso fine, agendo con destrezza direttamente su mezzi di pagamento anche elettronici, documenti di identità, strumenti informatici o telematici o telefoni cellulari o su somme di denaro o beni di valore tali da determinare un danno patrimoniale di rilevante gravità, si impossessa di detti beni, sottraendoli a chi li detiene.***

*La pena è della reclusione da sei a dieci anni e della multa da euro 1.500 a euro 2.500 se il reato di cui al primo comma è aggravato da una o più delle circostanze previste nel primo comma dell'articolo 625 ovvero se ricorre una o più delle circostanze indicate all'articolo 61. **Nel caso di cui al secondo comma, si applica la pena della reclusione da cinque a dieci anni e della multa da euro 1.000 a euro 2.500.***

Le circostanze attenuanti, diverse da quelle previste dagli articoli 98 e 625-bis, concorrenti con una o più delle circostanze aggravanti di cui all'articolo 625, non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto a queste e le diminuzioni di pena si operano sulla quantità della stessa risultante dall'aumento conseguente alle predette circostanze aggravanti” (in neretto le modifiche portate dalla legge di conversione).

Come già rilevato nel commento del 6 e quello del 12 marzo scorsi, qualora, pertanto, la destrezza riguardi la sottrazione dei documenti, strumenti, apparati, denaro e altri beni, la cui sottrazione determini un danno patrimoniale di rilevante gravità, non ricorrerà più il furto aggravato dalla destrezza (artt.624, 625 n.4 c.p.) ma esclusivamente la nuova fattispecie.

Resta da stabilire quando si potrà applicare l'aggravante di cui all'art.61 n.7 c.p. a questo nuovo delitto oppure quando ricorra solo tale delitto.

In via di prima approssimazione, si potrebbe ritenere che, a fronte del ricorso nel testo alle diverse disgiuntive “o”, l’aggravante dell’art.61 n.7 c.p. potrà essere contestata quando la sottrazione con destrezza riguardi strumenti informatici o telematici o telefoni cellulari o denaro, nel caso in cui abbiano un tale valore economico o importo da determinare il grave danno patrimoniale, laddove la sottrazione inerente ad altri beni di rilevante valore dovrebbe configurare esclusivamente la nuova ipotesi delittuosa.

Infine, la legge di conversione del D.L. ha previsto l’aumento della pena per il furto in abitazione aggravato, portando ad anni **sei** di reclusione il minimo edittale (art.624 bis, c.3 c.p.).

Indicazioni alla polizia giudiziaria.

Sarà necessario evidenziare nella comunicazione della notizia di reato le circostanze dimostrative della destrezza, ossia ogni elemento utile a evidenziare l’abilità della condotta, la rapidità della stessa, l’eventuale inganno o la distrazione provocata sulla vittima.

§§§

5. Il nuovo art. 628 bis c.p.: rapina aggravata commessa da un gruppo organizzato.

La legge di conversione non ha apportato modifiche al testo del D.L.; pertanto richiamiamo quanto già annotato

“Si tratta di un’ipotesi di rapina aggravata che prevede una pena edittale di tutto rispetto: reclusione da dieci a venticinque anni e multa da seimila a novemila euro.

Ne scorriamo in sintesi la previsione, posto che la fattispecie criminosa non rientra nella competenza di questo Ufficio, essendo attribuita alla Procura del capoluogo del Distretto (art.51, comma 3-quinquies c.p.p., come interpolato dal nuovo D.L.)

La fattispecie di cui all’art.628 bis c.p. riguarda esclusivamente la rapina “propria” e ricorre in presenza di specifici presupposti:

a) l’autore deve essere un gruppo organizzato.

Per individuare le caratteristiche che debba possedere un gruppo di persone che agisca nel commettere il reato, per essere qualificato quale “organizzato” appare utile richiamare la giurisprudenza formatasi nell’interpretazione dell’art. 61 bis c.p., norma che aggrava il reato (punito con pena non inferiore nel massimo a 4 anni di reclusione) quando vi abbia dato contributo un gruppo criminale organizzato di carattere transnazionale. La giurisprudenza in materia sostiene che la “nozione di gruppo criminale organizzato va mutuata dai punti a) e c) dell’art. 2 della convenzione Onu di Palermo del 15 novembre 2000, contro il crimine organizzato ed intesa come richiedente una certa stabilità di rapporti fra i soggetti che ne fanno parte, un minimo di organizzazione senza formale definizione di ruoli, la non occasionalità od estemporaneità della stessa, la costituzione in vista anche di un solo reato e per il conseguimento di un vantaggio finanziario o di altro vantaggio materiale (Cass. pen., Sez. Un., 31/01/2013, n. 18374; Cass. pen., sez. III, 19.4.2016, n. 23896; Cass. Pen. Sez.V, 22.12.2014, n.8892).

b) tale gruppo organizzato deve agire con almeno una delle specifiche, alternative, modalità operative indicate nella norma; ossia, alternativamente, è necessario un gruppo organizzato che “*scorre in armi le campagne o le pubbliche vie ovvero fa uso di dispositivi esplosivi o comunque micidiali, armi, sostanze chimiche o batteriologiche nocive o pericolose, o impiega ogni altra tecnica o metodo per il compimento di atti di violenza o sabotaggio*”. Resta il dubbio se tali modalità operative del gruppo siano da riscontrare nel delitto di rapina poi commesso ovvero sia sufficiente che siano possedute “a prescindere”

c) l’azione delittuosa deve essere diretta verso specifici obiettivi o in danno di specifiche “vittime”, posto che l’azione è diretta verso “*istituti di credito, uffici postali, sportelli automatici, veicoli adibiti al trasporto di valori o locali attrezzati per il deposito e la custodia di valori*”; senza tali obiettivi, ricorrerà la rapina di cui all’art.628 c.p., magari aggravata ai sensi del terzo comma.

Inoltre, in caso di concorrenza con le circostanze aggravanti dell'art.628, c.3 c.p. o con altra fra quelle indicate nell'articolo 61 c.p., è previsto un ulteriore innalzamento del minimo edittale: reclusione da dodici a venticinque anni e multa da euro 7.000 a euro 9.000.

Ancora, l'art.628 bis, c.2 c.p. non consente giudizio di equivalenza/prevalenza tra la rapina aggravata commessa dal gruppo organizzato e le eventuali circostanze attenuanti, salvo quelle dell'art.98 c.p.; di modo che la riduzione di pena andrà operata sulla pena prevista dal comma 1 dell'art.628 bis c.p.

Infine, il **terzo comma prevede un'attenuante speciale ad effetto speciale** per il concorrente che si dissocia e compia una delle due condotte alternativamente previste dalla norma. La previsione ricalca le attenuanti simili già previste in caso di sequestro di persona a scopo di rapina o estorsione (art. 630, c.5 c.p.) o a scopo di terrorismo o di eversione (art. 289-bis, c.4 c.p.), di delitti commessi con finalità di terrorismo o di eversione (art. 270-bis.1, c.3 c.p.) nonché per i delitti di associazione mafiosa o aggravati dal metodo mafioso (art. 416-bis, c.3 c.p.).

§§§

6. Art.73, c.5 D.P.R. n.309/90: la restrizione dell'area della "lieve entità".

La legge di conversione del D.L. introduce limiti alla possibilità di riconoscere il fatto di lieve entità di cui all'art.73, c.5 DPR n.309/90.

Il fatto non può essere ritenuto di lieve entità:

- ✓ quando le condotte risultino poste in essere in modo **continuativo e abituale**;
- ✓ quando le condotte si avvalgano dell'**allestimento di mezzi o strumenti**;
- ✓ quando, infine e residualmente, le **modalità dell'azione escludano la lieve entità**.

La disposizione mira a contrastare le forme di micro-traffico strutturato, restringendo significativamente l'area applicativa della fattispecie attenuata.

Sul piano interpretativo:

- per ritenere le condotte poste in essere in modo **continuativo e abituale** sarà necessario poter contestare agli autori **una pluralità di analoghe condotte già prima effettivamente accertate**
- per contestare un **allestimento di mezzi o strumenti**, sarà necessario dimostrare che gli autori si avvalgono nella commissione dei reati di **veicoli, apparati telefonici, immobili destinati al deposito delle sostanze stupefacenti et similia**
- più difficile escludere la lieve entità dalle **modalità dell'azione**, col pericolo di tautologicamente richiamare la pluralità di condotte accertate o gli apparati anche logistici destinati al delitto. In via di prima approssimazione, si potrebbe far leva sulle modalità organizzative predisposte per il reato quando, ad esempio e in caso di concorso nel reato, sia prevista una specifica divisione dei ruoli.

La legge di conversione non incide sulle nuove ipotesi di confisca di cui all'art.73, c.7 bis DPR n.309/90, per cui non resta che richiamare quanto già annotato nei precedenti commenti e linee guida sull'argomento.

“Al comma 7-bis della norma, che già prevede la confisca obbligatoria delle cose che rappresentano il profitto o il prezzo del reato, anche per equivalente (salvo che nelle ipotesi di lieve entità del comma quinto), è introdotta la confisca obbligatoria “*degli autoveicoli o altri beni mobili registrati e non registrati che risultino essere stati utilizzati per la commissione di uno dei fatti*” di cui allo stesso art. 73, “*ovvero che abbiano agevolato la commissione*”, il tutto “*salvo che appartengano a persona estranea al reato*”.

Si tratta di una forma di **confisca pervasiva**, perché ha ad oggetto **qualsiasi bene mobile** (con l'espressa indicazione degli autoveicoli) **che sia stato utilizzato o abbia anche solo agevolato la commissione del reato** di produzione, cessione o detenzione a fini di cessione dello stupefacente. La casistica si presta ad innumerevoli ipotesi, tra cui quella, immediata, della confisca del telefono cellulare utilizzato per mantenere i contatti con gli acquirenti della sostanza stupefacente.

Permane il dubbio di una frizione col **principio di proporzionalità della misura rispetto alla gravità dei fatti**, poiché la confisca trova applicazione anche nelle ipotesi di lieve entità e, talora, potrebbe essere sproporzionata riguardo alla lesività giuridica della condotta posta in essere.

Indicazioni alla polizia giudiziaria.

Sempre che non siano di titolarità di terzi, sarà necessario procedere al sequestro: dei veicoli usati per commettere il reato; degli apparati telefonici; delle somme di denaro rinvenute se priva di giustificazione della provenienza lecita”.

§§§

7. DASPO urbano e individuazione delle zone operative.

Le legge di conversione del D.L. non modifica la previsione dell'estensione del DASPO urbano di cui al D.L.14/2017, mediante l'ampliamento dell'operatività dell'art.9.

Pertanto, si può richiamare quanto già annotato.

“In sintesi, è dato al Prefetto il potere di individuare specifiche zone urbane, caratterizzate da gravi o ripetuti episodi di criminalità o di illegalità e di non consentirvi l'accesso ai “soggetti denunciati negli ultimi cinque anni per delitti non colposi contro la persona o il patrimonio ovvero aggravati ai sensi dell'articolo 604-ter del codice penale, oppure per i delitti di cui agli articoli 73 e 74 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, o per i reati di cui agli articoli 4 e 4-bis della legge 18 aprile 1975, n. 110” nel caso in cui tali soggetti “nelle predette zone tengono comportamenti violenti, minacciosi o insistentemente molesti, che impediscono la libera e piena fruibilità delle stesse e determinano una situazione di concreto pericolo per la sicurezza”.

Le zone in questione sono individuate per un periodo massimo di sei mesi, rinnovabili anche più volte nel limite massimo di diciotto mesi.

Di rilievo l'inserimento dell'art.635, c.3 c.p. nell'art. 10, comma 6-quater, D.L. 14/2020 posto che, con questa interpolazione, si estende la facoltà di arresto in flagranza c.d. differita (sulla base di riprese video fotografiche) anche a coloro che si rendano responsabili di danneggiamento commesso “in occasione di manifestazioni che si svolgono in luogo pubblico o aperto al pubblico”.

Piuttosto, la legge di conversione del D.L. interviene sull'**art.10 D.L. n.14/2017** che prevede il DASPO urbano, inserendo

- ✓ al comma 2 il seguente periodo:

“Nelle ipotesi di reiterazione delle condotte di cui all'articolo 9, comma 3 -bis, il divieto di accesso di cui al primo periodo, nel rispetto delle condizioni e delle modalità applicative previste dallo stesso periodo, può essere disposto in relazione ad una o più delle zone specificamente individuate ai sensi del medesimo comma 3 -bis e la sua durata non può essere superiore a quella dei provvedimenti adottati dal prefetto ai sensi dei commi 3 -bis e 3 -ter del predetto articolo 9 »

- ✓ e dopo il comma 3, il comma 3 bis

“3 -bis . Nei confronti di coloro che risultino denunciati o condannati, anche con sentenza non definitiva, nel corso dei cinque anni precedenti, per alcuno dei reati di cui al comma 6 -quater, commessi in occasione di manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico, per i reati di cui agli articoli 5, terzo comma, e 5 -bis della legge 22 maggio 1975, n. 152 ovvero per i reati di cui agli articoli 4 e 4 -bis della legge 18 aprile 1975, n. 110, commessi in uno dei luoghi di cui al predetto articolo 4 -bis , comma 2, lettere c) e d) , qualora dalla condotta tenuta possa derivare un pericolo per la sicurezza , il questore può disporre, per un periodo non superiore a dodici mesi, il divieto di accesso ai luoghi in cui sono stati commessi i predetti reati ovvero di stazionamento nelle immediate vicinanze dei luoghi medesimi, anche limitato a specifiche fasce orarie, ferma restando l'espressa specificazione degli stessi nel provvedimento e l'individuazione di modalità applicative del divieto

compatibili con le esigenze di mobilità, salute, lavoro e studio del destinatario. Il contravventore al divieto di cui al primo periodo è punito con l'arresto da sei mesi ad un anno. Qualora le condotte di cui al presente comma risultino commesse da soggetto condannato, con sentenza definitiva o confermata in grado di appello, nel corso degli ultimi cinque anni, per taluno dei reati di cui al primo periodo, si applicano, per la durata del divieto e per la sanzione in caso di contravvenzione allo stesso, le disposizioni di cui al comma 3, primo e terzo periodo" (in corsivo l'intervento della legge di conversione).

Indicazioni alla polizia giudiziaria.

L'inserimento dell'**art.635, c.3 c.p.** nell'art. 10, comma 6-quater, D.L. 14/2020 **estende la facoltà di arresto in flagranza c.d. differita** (sulla base di riprese video fotografiche) anche a coloro che si rendano responsabili di **danneggiamento commesso "in occasione di manifestazioni che si svolgono in luogo pubblico o aperto al pubblico"**.

Resta da rilevarsi che

- **nel corso dei controlli**, la polizia giudiziaria dovrà documentare:
 - o l'atteggiamento del soggetto (molestia, minaccia, atteggiamento violento);
 - o la sua presenza nella zona individuata dal Prefetto;
 - o eventuali precedenti rilevanti negli ultimi cinque anni;
- **in caso di ordine di allontanamento:**
 - o consegnare contestualmente il verbale al soggetto;
 - o indicare con precisione ora, luogo e modalità dell'ordine;
 - o trasmettere con urgenza la comunicazione al Prefetto.
- **in caso di violazione dell'ordine:**
 - o procedere immediatamente alla contestazione;
 - o documentare il ritorno nella zona interdetta;
 - o acquisire eventuali testimonianze o immagini.

§§§

8. Pene accessorie: divieto di partecipazione a riunioni o ad assembramenti in luogo pubblico.

La legge di conversione ha chiarito risolto il dubbio interpretativo dato dall'art.10 del D.L.

In particolare, l'**art. 10 del D.L.** introduce una **nuova pena accessoria**, consistente nel **"divieto di partecipare a pubbliche riunioni e di prendere parte a pubblici assembramenti della medesima natura o tipologia di quelli in occasione o a causa dei quali è stato commesso il reato"**.

Si tratta di pena accessoria di **natura facoltativa**, in quanto è espressamente previsto che il giudice "può" applicarla, in caso di condanna per una **serie di reati se commessi in occasione o a causa di riunioni o di assembramenti in luogo pubblico**

La durata della pena accessoria è variabile da **uno a tre anni** e, in caso di condanna a pena superiore a tre anni, è **equiparata** alla durata della pena stessa, fino ad un massimo di dieci anni.

Inoltre, nelle stesse ipotesi in cui è possibile applicare la nuova pena accessoria, il **comma 2 dell'art. 10 prevede che il giudice possa applicare anche la pena accessoria** già prevista dall'art. 1, comma 1-bis, lettera a), D.L. n. 122/1993,

consistente nell'**obbligo di prestare un'attività non retribuita a favore della collettività per finalità sociali o di pubblica utilità.**

L'originario testo dell'art. 10 poneva dei **problemi interpretativi**, prevedendo la possibilità di applicare la pena accessoria in caso di condanna "...per uno dei delitti di cui agli articoli 280, 280 -bis , 285, **338, 339, 419, 422, 423, 424, aggravato ai sensi dell'articolo 425, 432, 575, anche nella forma tentata, 582, se ricorre taluna delle circostanze aggravanti previste dall'articolo 583 o se il fatto è commesso con armi o con sostanze corrosive ovvero da persona travisata o da più persone riunite ai sensi dell'articolo 585, 583 -quater , e 584 del codice penale, commessi in occasione o a causa di riunioni o di assembramenti in luogo pubblico..."**

Dunque, nel **catalogo di reati in relazione ai quali può essere applicata** si richiamavano gli artt. 338 e 339 c.p.

Nelle "Prime osservazioni e linee guida" del 6 marzo scorso, avevo rilevato che l'art.339 c.p. riguarda circostanze aggravanti che operano anche rispetto a reati non richiamati tra quelli indicati nell'art.10 (ad esempio i reati di cui agli artt. 336 e 337 c.p.).

Pertanto, restava il dubbio se il richiamo all'art. 339 c.p. fosse da riferirsi anche alle ipotesi di cui agli artt. 336 e 337, quando aggravati dallo stesso art. 339 c.p., o se il riferimento agli art. 338 e 339 dovesse ritenersi come congiunto, tale per cui la pena accessoria si sarebbe applicata solo nel caso in cui il reato dell'art.338 c.p. sia aggravato dall'art.339 c.p.

La legge di conversione ha risolto il dubbio interpretativo, modificando il testo in questi termini: "*Con la sentenza di condanna per uno dei delitti di cui agli articoli...336, 337, 338, se ricorre taluna delle circostanze aggravanti previste dall'articolo 339...*"

Dunque, la pena accessoria sarà applicabile qualora intervenga sentenza di condanna per uno dei reati di cui agli artt.336, 337, 338 c.p. se aggravati da una delle circostanze previste nell'art.339 c.p.

Un altro dubbio interpretativo che, però, resta è dato dall'essere la pena accessoria applicabile in caso di condanna per il delitto di cui all'art. 575 c.p., "*anche nella forma tentata*", potendosi intendere che questo espresso richiamo dovrebbe rendere la pena accessoria applicabile agli altri delitti richiamati solo ove commessi in **forma consumata.**

Con riguardo alla **durata della pena accessoria**, per condanne a pena detentiva di durata inferiore ai tre anni il giudice la determinerà in modo autonomo, all'interno della cornice edittale espressamente prevista. Ove, invece, la pena principale abbia durata superiore ai tre anni di reclusione, la pena accessoria dovrà avere durata equivalente a quella della pena principale; con il limite, però, dei dieci anni, per il caso in cui la pena principale abbia durata superiore.

L'art.10, c.3 prevede che a chi sia stata applicata la pena accessoria possa essere prescritto **l'obbligo di firma per i giorni in cui si svolgono le riunioni a cui gli è interdetta la partecipazione.**

Pur trattandosi di una prescrizione esecutiva della pena accessoria, la competenza è attribuita al Questore "*quando ricorrano specifiche ragioni di pericolosità*".

Inoltre, il successivo comma 4 prevede l'applicazione di alcune norme stabilite per il DASPO sportivo, onde garantire il controllo giurisdizionale sul provvedimento del Questore. In particolare, il provvedimento del questore deve essere "*immediatamente comunicato*" al Procuratore competente, il quale deve chiederne – ove ne ritenga sussistenti i presupposti – la convalida al g.i.p. entro quarantotto ore.

Infine, Il **comma 5 dell'art.10**, prevede che la violazione del divieto (da intendersi come riferimento alla pena accessoria *tout court*) o dell'obbligo (da intendersi come riferimento alle prescrizioni del questore di cui al comma 3) comporta il raddoppio della pena di cui all'art. 389 c.p.

§§§

9. Disposizioni a tutela dell'ordine e sicurezza pubblica: ampliamento dei poteri di polizia (art.7 D.L. n.23/2026).

La legge di conversione non ha modificato il testo del D.L., pertanto, di seguito si richiama quanto già annotato nei commenti e direttive del 6 e del 12 marzo scorsi

“In nome dell'esigenza di tutelare l'ordine e la sicurezza pubblica, si ampliano i poteri di polizia nel limitare le libertà personali al di fuori del controllo, diretto e preventivo, dell'autorità giudiziaria.

A tali fini, si interviene sull'**art. 4 legge 152/1975**, disposizione che consente alla polizia giudiziaria e alla forza pubblica di effettuare **perquisizioni di iniziativa, senza previa autorizzazione dell'autorità giudiziaria**, nell'obiettivo di cercare armi, esplosivi e strumenti di effrazione.

Infatti, aumentano i casi in si può procedere alla **perquisizione di iniziativa**: oltre che nel corso di “operazioni di polizia”, si prevede che si possa procedere anche nel corso “**di servizi espletati in occasioni di manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico**”, e che le operazioni di polizia possano essere “**anche destinate alla prevenzione di reati che turbino l'ordine e la sicurezza pubblica in luoghi caratterizzati da un consistente afflusso di persone**”.

Forse la modifica non appare di per sé significativamente innovativa, poiché tali possibili perquisizioni d'iniziativa potevano già essere comprese nel più ampio concetto di “operazioni di polizia”.

Però si ampliano gli **oggetti che si possono ricercare nelle perquisizioni**: oltre ai già previsti armi, esplosivi e strumenti di effrazione, col DL in esame si possono anche cercare “**strumenti atti ad offendere**”, concetto estremamente ampio e potenzialmente indeterminato.

L'ultima modifica dell'art.4, ultima parte, legge n.152/1975 appare però atteggiarsi in senso restrittivo rispetto al passato: l'inciso per cui la perquisizione si legittimava quando l'atteggiamento o la presenza del soggetto “*non appaiono giustificabili*”, è sostituito dalla nuova formula secondo cui è necessario che l'**atteggiamento o la presenza del perquisendo, in relazione alle circostanze del caso concreto, “appaiano costituire un pericolo attuale per la sicurezza o per l'incolumità pubblica o individuale”**.

Se in precedenza, dunque, poteva essere sufficiente un mero atteggiamento “sospetto”, in assenza di giustificazioni del soggetto, ora dovrebbe essere onere della polizia indicare gli elementi “*specifici e concreti*” da cui desumere che l'atteggiamento o la presenza del soggetto siano da ritenersi pericolosi. Pertanto, la perquisizione potrà valutarsi legittima solo se, dal relativo verbale, emergano sia le ragioni di necessità ed urgenza che impediscono l'intervento dell'autorità giudiziaria, sia le circostanze che paventano un pericolo attuale per la sicurezza o per l'incolumità pubblica o individuale”.

“Indicazioni alla polizia giudiziaria.

Se, come appena rilevato, si sono ampliati i casi in cui potere ricorrere d'iniziativa alla perquisizione, nonché gli oggetti da ricercare, annoverandosi anche gli strumenti

Atti a offendere, l'attenzione deve qui portarsi sulla modifica dell'altr.4, ultima parte legge n.152/1975.

Infatti, la modifica dell'art.4, ultima parte, legge n.152/1975 appare atteggiarsi in senso restrittivo rispetto al passato:

l'inciso per cui la perquisizione si legittimava quando l'atteggiamento o la presenza del soggetto “*non appaiono giustificabili*”, è sostituito dalla nuova formula secondo cui è necessario che l'**atteggiamento o la presenza del perquisendo, in relazione alle circostanze del caso concreto, “appaiano costituire un pericolo attuale per la sicurezza o per l'incolumità pubblica o individuale”**.

Se in precedenza, dunque, poteva essere sufficiente un mero atteggiamento “sospetto”, in assenza di giustificazioni del soggetto, ora sarà onere della polizia indicare gli elementi “specifici e concreti” da cui desumere che l'atteggiamento o la presenza del soggetto siano da ritenersi pericolosi.

Pertanto, la perquisizione potrà valutarsi legittima solo se, dal relativo verbale, emergano sia le ragioni di necessità ed urgenza che impediscono l'intervento dell'autorità giudiziaria sia le circostanze che paventano un pericolo attuale per la sicurezza o per l'incolumità pubblica o individuale”.

10. Il fermo di identificazione: nuovo art.11 bis D.L. n.59/1978.

La legge di conversione non apporta modifiche all'originario testo del D.L. (se non introducendo un comma 3 bis al nuovo art.11 bis D.L. n.5//78 stabilendo che, nel caso in cui destinatario del fermo/accompagnamento sia un minore si darà avviso al p.m. minorile, nonché a coloro che esercitano la responsabilità genitoriale, anche invitandoli a presentarsi presso gli uffici di polizia per prendere in consegna il minore all'atto del rilascio).

Si richiama, pertanto, quanto già annotato in questi termini:

“L'art. 7, c.2 del DL in esame introduce nel D.L. n.59/1978 un nuovo art. 11-bis.

L'art. 11 del DL n.59/1978 disciplina il cosiddetto “fermo di identificazione”, ossia la possibilità della polizia di trattenere, fino ad un massimo di ventiquattr'ore, chi si rifiuti di fornire le proprie generalità o le fornisca false.

La nuova disposizione di cui all'art.11 bis, pur richiamando la procedura di cui ai precedenti commi 2 e 3 relativa agli avvisi al p.m. dell'accompagnamento, del successivo rilascio e dell'orario in cui avvengono tali atti; tuttavia, delinea un'**ipotesi di accompagnamento** assai più articolata.

Intanto, il nuovo accompagnamento è possibile in presenza dei seguenti **presupposti**:

1. nel corso di operazioni di polizia nell'ambito di manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico;
2. in presenza di un attuale pericolo per l'ordine e la sicurezza pubblica;
3. nei confronti di soggetti rispetto ai quali *“sussista un fondato motivo di ritenere che pongano in essere condotte di concreto pericolo per il pacifico svolgimento della manifestazione”*, desunto da una serie di indici quali il possesso di armi e oggetti atti ad offendere, di strumenti di travisamento, nonché *“dalla rilevanza di precedenti penali o di segnalazioni di polizia per reati commessi con violenza alle persone o sulle cose in occasione di pubbliche manifestazioni nel corso degli ultimi cinque anni”*.

In presenza di questi presupposti alle forze dell'ordine è consentito limitare la libertà personale (ma anche il diritto di riunione e di manifestazione del pensiero), accompagnando le persone negli uffici e *“ivi trattenerle per il tempo strettamente necessario ai fini del compimento dei conseguenti accertamenti di polizia e comunque non oltre le dodici ore”*, laddove non si chiarisce in che consistano gli *“accertamenti di polizia”*.

Dando un significato alla disposizione, si vorrebbe concludere che lo scopo dell'accompagnamento sia di allontanare soggetti potenzialmente pericolosi da manifestazioni in luogo pubblico o aperto al pubblico.

Se così è, appare preferibile aderire a un'interpretazione restrittiva dei presupposti applicativi, ritenendo necessario

- che, al momento dell'accompagnamento, già ricorra l'*“attuale pericolo per l'ordine e la sicurezza pubblica”*
- che non potrà consistere nella mera presenza, all'interno della manifestazione, di soggetti qualificabili come pericolosi
- che non potrà ricorrere nel potenziale svilupparsi in senso violento della manifestazione stessa.

Dunque, la norma dovrebbe trovare applicazione solo qualora la manifestazione si sia già risolta in condotte violente, ossia nel pericolo *attuale* per ordine e sicurezza.

Inoltre, appare necessario che nei confronti del soggetto accompagnato sussista un fondato motivo di ritenere che ponga in essere condotte di concreto pericolo per il pacifico svolgimento della manifestazione.

Si tratta di un pericolo demandato all'apprezzamento degli operatori di polizia, laddove la semplice sussistenza dei criteri indicati dalla norma, soprattutto dei precedenti penali o di polizia, non potrebbe essere di per sé sufficiente a giustificare la misura, col rischio di utilizzare la norma solo al fine di impedire a determinati individui di prendere parte a qualsivoglia manifestazione”.

Quanto alle **direttive e indicazioni alla polizia giudiziaria**, si sottolineano i **presupposti** per procedere al fermo/accompagnamento:

- presenza di un concreto, attuale pericolo per l'ordine pubblico nel senso sopra indicato (la manifestazione si sia già risolta in condotte violente, ossia nel pericolo attuale per ordine e sicurezza);

- elementi fattuali quali:
 - possesso di strumenti offensivi (artt. 4 o 4-bis L. 110/1975),
 - condotta minacciosa o insistentemente molesta (ponga in essere condotte di concreto pericolo per il pacifico svolgimento della manifestazione),
 - anche in ragione di precedenti per reati commessi in manifestazioni negli ultimi 5 anni.

Indicazioni operative:

- contestualizzare sempre il comportamento dell'interessato: luogo, orario, atteggiamento, oggetti detenuti
- procedere al controllo, accompagnamento e trattenimento **solo se proporzionato e necessario**
- informare **immediatamente il PM**, indicando l'ora esatta
- annotare ogni fase del trattenimento: ingresso, controlli, rilascio.
- verificare lo stato psicofisico del soggetto e garantire condizioni compatibili con la dignità della persona

§§§

11. D.Lgs. n.285/1992: nuovi reati previsti dall'art.7, c.15 bis e dall'art.192, c.7 bis.

Anche in questo caso, la legge di conversione non modifica il D.L. e si richiama quanto già annotato.

“Con l'introduzione del **comma 7 bis** nell'**art.192 CdS** si punisce colui che, non ottemperando all'invito a fermarsi da parte della polizia stradale e dei soggetti ad essa equiparati, “*si dia alla fuga con modalità tali da mettere in pericolo l'altrui incolumità*”, prevedendosi la pena della reclusione da sei mesi a cinque anni.

Parimenti, **si modifica l'art.382 bis c.p.p.**, inserendo il comma 1 ter per cui è **consentito l'arresto in flagranza differita** ai sensi del nuovo art. 382-bis, c. 1-ter, c.p.p.

La norma aggiunge, quindi, un nuovo reato di fuga nel corpo del CdS, punito con una pena elevata, posto che il medesimo reato di fuga, a seguito di incidente che abbia cagionato danno alle persone, è punito dall'art. 189, c. 6 CdS con la reclusione da sei mesi a tre anni.

La differenza trova ragione nel fatto che il nuovo delitto richiede che, oltre alla condotta di fuga, questa sia commessa “*con modalità tali da mettere in pericolo l'altrui incolumità*”: in assenza di tale elemento, il mero mancato rispetto dell'invito a fermarsi continua ad essere sanzionato in via amministrativa ai sensi dell'art. 192, comma 6, codice della strada.

Indicazioni alla polizia giudiziaria.

Essendo, come rilevato, consentito l'arresto in flagranza differita ai sensi del nuovo art. 382-bis, c. 1-ter, c.p.p., sarà necessario che la polizia giudiziaria acquisisca e trasmetta con la notizia di reato ogni utile elemento per dimostrare che la condotta di fuga sia avvenuta mediante “*modalità tali da mettere in pericolo l'altrui incolumità*”

La legge di conversione, invece, interviene sull'**art.7 D.Lgs.n.285/1992**, modificando il comma 15 bis, specificamente dedicato all'attività di parcheggiatore abusivo e anche prevedendo un nuovo reato per condotte prima sanzionate solo amministrativamente:

“15 -bis. Salvo che il fatto costituisca reato, coloro che esercitano senza autorizzazione, anche avvalendosi di altre persone, ovvero determinano altri ad esercitare senza autorizzazione l'attività di parcheggiatore o guardiamacchine sono puniti con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 769 ad euro 3.095. Se il soggetto è già stato sanzionato per la medesima violazione con provvedimento definitivo, la sanzione amministrativa pecuniaria è raddoppiata. Salvo che il fatto costituisca più grave reato, se nell'attività sono impiegati minori ovvero se il soggetto già sanzionato con provvedimento definitivo ai sensi del secondo periodo pone ulteriormente in essere le medesime condotte, si applica la

pena dell'arresto da otto mesi a un anno e sei mesi e dell'ammenda da 3.000 a 8.000 euro. È sempre disposta la confisca delle somme percepite, secondo le modalità indicate al titolo VI, capo I, sezione II».

In particolare, dall'illecito amministrativo si passa alla contravvenzione penale qualora il parcheggiatore abusivo sia "recidivo" ovvero si avvalga di minorenni e si prevede la confisca delle somme percepite.

Cuneo, 11 maggio 2026.

Il Procuratore
Onelio Dodero

Si comunichi:

ai Magistrati togati e onorari
al MOT, dr. Gianmaria Botta
ai Responsabili delle Aliquote di p.g.

Si trasmetta:

al Signor Procuratore Generale presso la Corte di Appello
al Signor Presidente del Tribunale
al Signor Presidente del Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Cuneo

Si inoltri:

al Signor Questore di Cuneo
al Signor Comandante Provinciale dell'Arma dei Carabinieri, Cuneo
al Signor Comandante Provinciale della Guardia di Finanza, Cuneo
al Signor Comandante della Polizia Locale di Cuneo

Si pubblichi nel sito web.